

14.0.1 (testo 2)

La Commissione

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: «Art. 14-bis.

1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuano sui presidi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime, ai fini dei necessari interventi da adottarsi con apposita ordinanza di protezione civile a valere sulle risorse stanziata per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016, sulle quali graveranno altresì gli oneri per le richiamate verifiche tecniche.»